



TRIBUNALE DI FIRENZE
Presidenza - Dirigenza

Disposizione di servizio congiunta n. 223 del 2026

Disciplina del contributo unificato nelle procedure per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Il Presidente del Tribunale e la Dirigente Amministrativa, viste le circolari del Ministero della Giustizia dell'8 ottobre 2025, n. 0187516.U, del 17 marzo 2026, n. 56813.U, e del 23 settembre 2026, DAG n. 0188510.U; dispongono quanto segue:

1. Qualificazione dei procedimenti

I procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nonché quelli relativi alla liquidazione giudiziale, devono essere qualificati come ordinari. Pertanto, essi sono soggetti al pagamento del contributo unificato in misura proporzionale al valore della controversia, e non più in misura fissa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115/2002, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalle circolari ministeriali richiamate.

Tutti i ricorsi introduttivi devono, pertanto, contenere la dichiarazione di valore. In caso di omissione, trova applicazione l'art. 13, comma 6, del citato Testo unico, con riferimento al valore massimo di cui al comma 1, lettera g).

2. Verifica del contributo unificato.

La Cancelleria delle Procedure Concorsuali è tenuta a verificare, all'atto dell'iscrizione a ruolo, la corretta corresponsione del contributo unificato secondo i seguenti criteri:

PROCEDURA	CU FASE INTRODUTTIVA	CU FASE ESECUTIVA
Accordi di ristrutturazione	Valore	Esente
Concordato minore	Valore	Esente
Concordato preventivo	Valore	Esente
Concordato semplificato	Valore	Esente
Esdebitazione debitore incapiente (ex art. 283)	Fisso (€ 98,00)	Esente
Esdebitazione (artt. 142-143 L.F.; artt. 278-280)	Fisso (€ 98,00)	Esente
Fissazione del termine per deposito proposta/accordi	Valore	Valore
Liquidazione controllata	Valore	Esente
Liquidazione giudiziale	Valore	Fisso (€ 851,00)
Piano di ristrutturazione soggetto a omologa	Valore	Esente
Ristrutturazione dei debiti del consumatore	Valore	Esente
Dichiarazione di insolvenza di imprenditori commerciali non soggetti a LCA	Valore	Valore
Reclamo al collegio	€ 147,00	Non presente

3. Criteri di determinazione del valore C.U.

La Cancelleria, in caso di incertezza sull'applicazione del valore di riferimento, dovrà basarsi sui seguenti criteri ai fini della verifica della congruità della dichiarazione:

PROCEDURA	VALORE
Liquidazione controllata proposta dal creditore	Credito vantato dal creditore
Liquidazione giudiziale proposta dal creditore	Credito vantato dal creditore
Liquidazione controllata proposta dal debitore	Indeterminato
Liquidazione giudiziale proposta dal debitore	Indeterminato
Ricorso ammissione concordato preventivo	Il passivo che il debitore chiede di ristrutturare o indeterminato in caso di valore del passivo non evidenziato nel ricorso.
Accordi di ristrutturazione	
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	
Concordato minore	
Concordato semplificato	
Ristrutturazione dei debiti del consumatore	

Per tutte le procedure è previsto anche il pagamento di € 27,00 a titolo di anticipazione forfettaria.

Si precisa che:

nell'ipotesi in cui, con un medesimo ricorso, la parte chieda l'apertura di diverse procedure di risoluzione della crisi o di liquidazione, l'una subordinata all'altra, il contributo unificato dovuto deve essere determinato sommando tra loro il valore delle rispettive domande, secondo la dichiarazione resa dalla parte nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002.

È comunque prevista l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, nell'ipotesi dei crediti da lavoro, per i titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 (circolare del Ministero della Giustizia del 9 gennaio 2023).

4. Disposizioni finali

Si dispone che il presente ordine di servizio sia immediatamente esecutivo e sia trasmesso al Direttore e alla Cancelleria della Quinta Sezione civile per l'osservanza, nonché, per quanto di competenza, alla Presidente di Sezione e ai magistrati della Quinta Sezione civile; che sia pubblicato sul sito del Tribunale di Firenze e comunicato agli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Firenze.

Firenze, 7 ottobre 2026

La Dirigente Amministrativa

Il Presidente del Tribunale